



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

#### **DELIBERA n. 245 DEL 9 marzo 2016**

OGGETTO: Progetto di legge istitutivo dell'ARAC – Regione Lombardia. Richiesta di parere.

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 9 marzo 2016;

#### **Considerato in fatto**

Con il progetto di legge in oggetto concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale” è stata prevista l'istituzione dell'Autorità Regionale Anti Corruzione (ARAC) presso la regione Lombardia.

Tale Autorità ha il compito di svolgere funzioni di prevenzione e di contrasto della corruzione in tutte le attività svolte dalle strutture della regione Lombardia, ivi comprese le società partecipate e controllate, con particolare riferimento agli appalti pubblici e comunque ad ogni attività che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi.

Il Consiglio dell'ARAC è composto da cinque membri nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. I membri sono scelti tra esperti di elevata professionalità e di notoria indipendenza in materia di contrasto alla corruzione e di gestione del personale.

Tra i poteri dell'ARAC vi è quello di diffidare gli enti regionali pubblici e privati ad adottare atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero a rimuovere comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. I compiti dell'ARAC sono identici a quelli previsti dal legislatore nazionale per l'ANAC.

#### **Ritenuto in diritto**

Nell'apprezzare la volontà espressa dalla Giunta regionale della regione Lombardia di predisporre migliori strumenti per la prevenzione della corruzione nella regione Lombardia e negli enti da essa controllati e vigilati, il Consiglio ritiene, però, di richiamare l'attenzione sulla coerenza tra alcune previsioni del progetto di legge e la competenza statale in materia di prevenzione della corruzione.

Sul punto soccorre la recente AG 75/2015/AC, in corso di pubblicazione sul sito istituzionale, circa la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni per la materia dell'anticorruzione. A tal proposito, l'Autorità ha affermato che, allo stato attuale, rilevanti esigenze di unità ordinamentale, direttamente collegate ai principi fondamentali della Costituzione, quali il canone di buona amministrazione (art. 97, Cost.) e il dovere di disciplina e onore nell'esercizio delle funzioni pubbliche (art. 54, Cost.) fondano e sostengono una potestà legislativa statale esclusiva. A presidio dell'omogeneità di disciplina sul territorio nazionale è peraltro posto un potere di vigilanza nell'istituzione dell'unica Autorità nazionale anticorruzione, oltre che nella previsione della redazione di un unico Piano nazionale anticorruzione. Unitamente alla constatazione che la giurisprudenza costituzionale ha ammesso in talune materie l'individuazione per legge statale di valori soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, tali circostanze portano ad affermare che si debba riconoscere nel caso di specie potestà



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

legislativa riservata in capo allo Stato, atteso che, con il complesso normativo derivante dalla l. 190/2012, è avvenuta l'individuazione da parte della legge statale del punto di equilibrio tra esigenze contrapposte tra lo Stato e le Regioni.

Ne deriva che non è consentito al legislatore regionale istituire un organo avente compiti analoghi a quelli dell'Autorità nazionale anticorruzione, cui spetta, ai sensi della legge n. 190 del 2012, approvare il Piano nazionale anticorruzione, contenente obiettivi e linee guide rivolte a tutte le pubbliche amministrazioni della Repubblica al fine dell'adozione di effettive misure di contrasto alla corruzione.

Diversa considerazione comporterebbe l'eventuale costituzione da parte della Regione di un organo collegiale formato, secondo le intenzioni manifestate nel disegno di legge in esame, da membri di assoluto prestigio e specchiatissima moralità.

A tale organo potrebbero essere attribuiti utilissimi compiti di supporto al Consiglio e alla Giunta in merito alle iniziative legislative che la regione Lombardia valutasse di adottare, nell'esercizio della potestà legislativa integrativa e attuativa, per l'effettiva implementazione di politiche di prevenzione, in coerenza con il Piano nazionale anticorruzione predisposto dall'ANAC.

Tale organo potrebbe, poi, fornire supporto ai RPC di Consiglio e della Giunta nella predisposizione e nella vigilanza dei PTPC e delle misure anticorruzione in essi previste.

Quanti ai codici di comportamento della Regione e degli enti da essa vigilati e controllati, tale organo consultivo potrebbe dare un supporto per la definizione dei contenuti dei codici, effettuare il monitoraggio della loro effettiva adozione e verificare la coerenza tra i doveri definiti nei codici e gli effettivi comportamenti dei funzionari pubblici.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **IL CONSIGLIO**

nel prendere atto del progetto di legge in esame e nell'apprezzare la volontà espressa dalla regione Lombardia di predisporre migliori strumenti per la prevenzione della corruzione al suo interno e negli enti da essa controllati e vigilati, ritiene, però, di richiamare l'attenzione sulla coerenza tra alcune previsioni del progetto di legge e la competenza statale in materia di prevenzione della corruzione, nei sensi in cui in motivazione.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 marzo 2016

Il Segretario, Maria Esposito